

Il punto della settimana di Libednews, anno 2011/2012, numero 15

## MOBILITÀ 2012, FIRMATO IL CONTRATTO

Firmato il CCNI sulla mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2012/13. Poche novità e molte conferme rispetto al precedente contratto. La pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale è prevista per gennaio.

Il 15 dicembre scorso è stata sottoscritta al MIUR l'Ipotesi di Contratto Integrativo riguardante la mobilità del personale docente, educativo e ATA per l'anno scolastico 2012/13. La trattativa, iniziata il 18 ottobre, si è conclusa in tempi piuttosto brevi rispetto al passato. Sono state apportati solo alcuni cambiamenti al precedente CCNI-2011, su aspetti di incertezza e ambiguità presenti nel testo preesistente o resi necessari da modifiche in sede legislativa. Il contratto potrà comunque essere riaperto qualora anche uno solo dei firmatari lo ritenga necessario, sia dopo la definizione degli organici, sia a seguito del nuovo dimensionamento della rete scolastica; il confronto negoziale sarà riaperto, inoltre, per definire la mobilità interna al comparto del personale docente dichiarato inidoneo.

Vediamo quali sono le principali modifiche al vecchio contratto.

La legge n. 106/2011 ha introdotto il blocco quinquennale dei trasferimenti interprovinciali per i neo-immessi in ruolo, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina. L'art. 2 del nuovo contratto, relativo alla mobilità territoriale a domanda, introduce necessariamente il nuovo vincolo, ma contemporaneamente chiarisce che, per coloro i quali sono stati assunti quest'anno con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2010, continuano invece ad applicarsi le vecchie disposizioni della legge n. 124/99; in altri termini, le nomine retrodatate al 2010 rispondono ancora al blocco solo triennale dei trasferimenti. Naturalmente, indipendentemente dalla decorrenza giuridica della nomina, sono fatti salvi i diritti alla deroga già previsti per i non vedenti e gli emodializzati, i disabili e coloro che sono bisognosi di cure continuative – i quali, è stato ora precisato, non sono necessariamente quelli riconosciuti disabili –, oltre a quanti assistono coniugi o figli in stato di particolare gravità; per questi ultimi, in particolare, è stata anche rivista la parte riguardante le precedenza, sulla base delle modifiche apportate di recente alla legge n. 104/92.

Tra le sedi disponibili per le operazioni di mobilità l'art. 6 stabilisce che non possono rientrare quelle relative a posti per insegnamenti di nuova istituzione nei licei musicali e coreutici, almeno «*fino a quando non verranno definiti i corrispondenti titoli di accesso*» agli insegnamenti stessi; l'elenco delle discipline interessate è inserito in nota all'articolo.

Passano da sette a otto gli anni per i quali il personale trasferito d'ufficio conserva il diritto di precedenza nel richiedere il rientro nel comune o nella scuola di precedente titolarità (art. 7, punti II e IV).

Altra modifica riguarda le patologie oncologiche, che sono ora certificabili anche in via provvisoria (art. 9).

All'art. 20 è stato aggiunto un comma relativo alle scissioni d'organico che si possono verificare negli istituti superiori a seguito del riordino degli ordinamenti: i docenti titolari nell'istituto originario sono assegnati in

*Il punto della settimana* di Libednews, anno 2011/2012, numero 15

uno dei nuovi organici «*a domanda*», «*in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa*». Inoltre, quelli che dovessero risultare soprannumerari una volta effettuate le operazioni di nuova collocazione in organico, «*hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla separazione degli organici*» nell'istituto.

Seguono piccole modifiche agli artt. 21 e 23, relativamente all'ordine di priorità nell'individuazione dei perdenti posto nei diversi ordini e gradi di scuola, mentre i docenti di Religione cattolica in soprannumero (art. 37-bis) saranno individuati in base ad una graduatoria ora «*articolata per ambiti territoriali diocesani*», predisposta dagli Uffici scolastici regionali competenti.

Tutto il resto del CCNI rimane invariato, comprese le tabelle di valutazione dei titoli.

L'ipotesi di contratto sottoscritta verrà ora inviata alla Direzione Generale del Bilancio del Ministero dell'Economia e alla Funzione Pubblica, per la verifica prevista dalla procedura. Solo dopo l'approvazione il MIUR potrà pubblicare la specifica Ordinanza Ministeriale, con la quale sarà stabilita la data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità.

Per i docenti di ogni ordine e grado la presentazione delle domande avverrà *on-line* tramite la procedura *Polis*, mentre personale educativo e ATA andrà ancora col cartaceo. Il ricorso al web dovrebbe rendere più rapida la procedura relativa ai trasferimenti, in modo da consentire agli Uffici territoriali di anticipare utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie così che le nomine in ruolo e le supplenze annuali vengano assegnate con buon margine di tempo rispetto all'inizio dell'anno scolastico.